



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 8.6.2017
COM(2017) 293 final

2017/0124 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

**che autorizza la Repubblica di Croazia a introdurre una misura speciale di deroga
all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta
sul valore aggiunto**

RELAZIONE

A norma dell'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto¹ (di seguito "la direttiva IVA"), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure speciali di deroga alle disposizioni di detta direttiva allo scopo di semplificare la riscossione dell'IVA o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

Con lettera protocollata dalla Commissione il 20 dicembre 2016 la Croazia ha chiesto l'autorizzazione ad applicare, dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva IVA al fine di esentare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 45 000 EUR.

In conformità all'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA, la Commissione, con lettera del 13 marzo 2017, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Croazia. Con lettera del 14 marzo 2017 la Commissione ha comunicato alla Croazia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivazione e obiettivi della proposta

A norma del titolo XII, capo 1, della direttiva IVA, gli Stati membri possono applicare regimi speciali per le piccole imprese, compresa l'esenzione dei soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera una determinata soglia. A seguito di tale esenzione un soggetto passivo non è tenuto ad addebitare l'IVA sulle sue forniture e, pertanto, non può detrarre l'IVA sugli acquisti.

Secondo l'articolo 287, punto 19), della direttiva IVA, la Croazia può applicare una franchigia dall'IVA ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale al controvalore in valuta nazionale di 35 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione (230 000 HRK). La Croazia ha chiesto di innalzare tale soglia al controvalore in valuta nazionale di 45 000 EUR, ossia 300 000 HRK.

Si prevede che l'innalzamento della soglia ridurrà gli oneri amministrativi e i costi di adempimento fiscale delle imprese, in quanto queste saranno esentate da una serie di obblighi fiscali, quali la presentazione delle dichiarazioni IVA o la tenuta dei registri IVA. L'innalzamento della soglia semplificherà inoltre la riscossione dell'imposta e ridurrà il carico di lavoro per le amministrazioni fiscali nazionali.

Secondo la Croazia, l'innalzamento della soglia non avrà un'incidenza importante sulle entrate statali. La Croazia stima che l'innalzamento della soglia porterà a una riduzione delle entrate di bilancio dello Stato di circa lo 0,22% delle entrate di bilancio complessive dello Stato.

I soggetti il cui volume d'affari non supera la soglia continueranno ad avere la possibilità di essere registrati ai fini dell'IVA.

La Croazia ha chiesto l'innalzamento della soglia del controvalore in valuta nazionale di 45 000 EUR dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020.

• Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore

Deroghe di questo tipo sono state accordate ad altri Stati membri. Al Lussemburgo² è stata concessa una soglia di 40 000 EUR, al Belgio³ una soglia di 25 000 EUR, alla Polonia⁴ una

¹ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

² Decisione di esecuzione (UE) 2017/319 del Consiglio, del 21 febbraio 2017, recante modifica della decisione di esecuzione 2013/677/UE che autorizza il Granducato di Lussemburgo a introdurre una

soglia di 40 000 EUR, alla Lituania⁵ una soglia di 45 000 EUR, alla Lettonia⁶ e alla Slovenia⁷ una soglia di 50 000 EUR, all'Italia⁸ e alla Romania⁹ una soglia di 65 000 EUR.

Le deroghe alla direttiva IVA dovrebbero avere sempre durata limitata al fine di valutarne gli effetti. Inoltre, le disposizioni degli articoli da 281 a 294 della direttiva IVA relativi al regime speciale per le piccole imprese sono attualmente oggetto di revisione. Come annunciato nel piano d'azione sull'IVA¹⁰ e nel programma di lavoro della Commissione per il 2017¹¹, la proposta della Commissione, sotto forma di pacchetto di semplificazione globale, sarà presentata entro la fine del 2017.

Si propone pertanto di autorizzare la Croazia ad innalzare la soglia al controvalore in valuta nazionale di 45 000 EUR dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2020 o fino all'entrata in vigore di una direttiva che modifichi le disposizioni della direttiva IVA relative al regime speciale per le piccole imprese.

- **Coerenza con le altre politiche dell'Unione**

La misura è conforme agli obiettivi dell'Unione per le piccole imprese definiti nella comunicazione della Commissione "Pensare anzitutto in piccolo" (Think small First) – Uno "Small Business Act" per l'Europa¹², che invita gli Stati membri a tener conto delle peculiarità delle PMI nell'elaborazione degli atti legislativi e pertanto a semplificare il contesto normativo in vigore.

-
- misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 47 del 24.2.2017, pag. 7).
- ³ Decisione di esecuzione (UE) 2015/2348 del Consiglio, del 10 dicembre 2015, che modifica la decisione di esecuzione 2013/53/UE, che autorizza il Regno del Belgio a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 330 del 16.12.2015, pag. 51).
- ⁴ Decisione di esecuzione (UE) 2016/2090 del Consiglio, del 21 novembre 2016, recante modifica della decisione 2009/790/CE, che autorizza la Repubblica di Polonia ad applicare una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 324 del 30.11.2016, pag. 7).
- ⁵ Decisione di esecuzione 2014/795/UE del Consiglio, del 7 novembre 2014, che proroga l'applicazione della decisione di esecuzione 2011/335/UE che autorizza la Repubblica di Lituania ad applicare una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 44).
- ⁶ Decisione di esecuzione 2014/796/UE del Consiglio, del 7 novembre 2014, che autorizza la Repubblica di Lettonia ad applicare una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 46).
- ⁷ Decisione di esecuzione (UE) 2015/2089 del Consiglio, del 10 novembre 2015, che modifica la decisione di esecuzione 2013/54/UE, che autorizza la Repubblica di Slovenia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 302 del 19.11.2015, pag. 107).
- ⁸ Decisione di esecuzione (UE) 2016/1988 del Consiglio, dell'8 novembre 2016, che autorizza la Repubblica italiana a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 306 del 15.11.2016, pag. 11).
- ⁹ Decisione di esecuzione 2014/931/UE del Consiglio, del 16 dicembre 2014, che proroga l'applicazione della decisione di esecuzione 2012/181/UE, che autorizza la Romania a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 365 del 19.12.2014, pag. 145).
- ¹⁰ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo su un piano d'azione sull'IVA, Verso uno spazio unico europeo dell'IVA – Il momento delle scelte (COM(2016) 148 final del 7.4.2016).
- ¹¹ Programma di lavoro della Commissione per il 2017 - Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende (COM(2016) 710 final del 25.10.2016).
- ¹² COM(2008) 394 del 25 giugno 2008.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Articolo 395 della direttiva IVA.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Considerando la disposizione della direttiva IVA su cui si basa la proposta, il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Proporzionalità**

La decisione riguarda un'autorizzazione concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo.

Tenuto conto della portata limitata della deroga, la misura speciale è commisurata all'obiettivo perseguito, vale a dire la semplificazione per un numero maggiore di piccole imprese e per l'amministrazione tributaria.

- **Scelta dello strumento**

Strumento proposto: decisione di esecuzione del Consiglio.

A norma dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, la concessione di una deroga alle disposizioni comuni in materia di IVA è possibile soltanto su autorizzazione del Consiglio che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Una decisione di esecuzione del Consiglio è lo strumento più idoneo poiché può essere destinata a un singolo Stato membro.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Consultazione delle parti interessate**

La presente proposta si basa su una richiesta presentata dalla Croazia e concerne unicamente questo Stato membro.

- **Ricorso al parere di esperti**

Non è stato necessario ricorrere al parere di esperti esterni.

- **Valutazione d'impatto**

La proposta di decisione di esecuzione del Consiglio innalza la soglia del volume di affari annuale al di sotto della quale i soggetti passivi possono essere esonerati dall'IVA. Essa estende pertanto l'ambito di applicazione della misura di semplificazione che esonera da numerosi obblighi in materia di IVA le imprese che operano con un volume d'affari annuo non superiore al controvalore in valuta nazionale di 45 000 EUR

I soggetti il cui volume d'affari non supera la soglia non saranno tenuti a registrarsi per essere identificati ai fini dell'IVA e vedranno pertanto ridursi i propri oneri amministrativi, in quanto non dovranno tenere registri IVA o presentare dichiarazioni IVA. La misura consentirà anche di ridurre il carico di lavoro delle autorità fiscali. Ciò avrà un impatto potenzialmente positivo sulla riduzione degli oneri amministrativi a carico di circa 9 000 soggetti passivi, che rappresentano circa il 5,8% dei soggetti passivi attualmente registrati ai fini IVA in Croazia, e di conseguenza sull'amministrazione tributaria.

L'impatto di bilancio in termini di gettito IVA per la Croazia non supererà lo 0,22% del gettito IVA complessivo.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non incide sul bilancio dell'UE in quanto la Croazia effettuerà il calcolo della compensazione in conformità alle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CEE, EURATOM) n. 1553/89 del Consiglio.

5. ALTRI ELEMENTI

La proposta contiene una clausola di caducità.

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Repubblica di Croazia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto¹³, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 287, punto 19), della direttiva 2006/112/CE autorizza la Croazia ad applicare una franchigia dall'IVA ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale al controvalore in valuta nazionale di 35 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione.
- (2) Con lettera protocollata dalla Commissione il 20 dicembre 2016 la Croazia ha chiesto l'autorizzazione ad introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE al fine di esonerare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 45 000 EUR a decorrere dal 1° gennaio 2018. La Croazia ha chiesto che la soglia corrispondente, stabilita a 35 000 EUR in conformità all'articolo 287, punto 19), sia aumentata a 45 000 EUR.
- (3) La fissazione di una soglia più elevata per il regime speciale per le piccole imprese costituisce una misura di semplificazione in quanto può ridurre considerevolmente gli obblighi in materia di IVA cui sono soggette le piccole imprese.
- (4) Conformemente all'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettera del 13 marzo 2017, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Croazia. Con lettera del 14 marzo 2017 la Commissione ha comunicato alla Croazia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.
- (5) Secondo le informazioni comunicate dalla Croazia, circa 9 000 soggetti passivi potrebbero potenzialmente avvalersi della misura al fine di ridurre gli obblighi in materia di IVA di cui al titolo XI, capo 2, della direttiva 2006/112/CE. Tale misura ridurrebbe inoltre l'onere in capo all'amministrazione fiscale e semplificherebbe la riscossione dell'imposta.
- (6) Poiché tale deroga comporterà una riduzione degli obblighi in materia di IVA per le piccole imprese, è opportuno autorizzare la Croazia ad applicare la misura in questione

¹³ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

per un periodo limitato. I soggetti passivi dovrebbero sempre avere la possibilità di optare per il regime IVA normale.

- (7) Poiché gli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE, che disciplinano il regime speciale per le piccole imprese, sono oggetto di revisione, è possibile che una direttiva che modifica tali disposizioni entri in vigore prima che il periodo di validità della deroga cessi di applicarsi.
- (8) Secondo le informazioni fornite dalla Croazia, l'innalzamento della soglia avrà un'incidenza trascurabile sull'importo complessivo del gettito fiscale riscosso nella fase del consumo finale.
- (9) La deroga non incide sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA in quanto la Croazia effettuerà il calcolo della compensazione in conformità alle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CEE, EURATOM) n. 1553/89 del Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 287, punto 19), della direttiva 2006/112/CE, la Croazia è autorizzata ad applicare una franchigia d'imposta ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo pari al controvalore in valuta nazionale di 45 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione.

Articolo 2

La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 o fino all'entrata in vigore di una direttiva che modifichi le disposizioni degli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE, se questa data è anteriore.

Articolo 3

La Repubblica di Croazia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente